



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N° 138

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI DEI
MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI
ISCRITTI ALL'ALBO DEI MEDICI CHIRURGHI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI
ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI

LORO SEDI

Oggetto: Delibera ex art. 8, co. 2 del D.Lgs. 62 del 2024

Cari Presidenti,

dopo averla condivisa nella seduta del Consiglio Nazionale del 13 dicembre u.s. provvedo ad inviarVi la delibera che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha approvato lo scorso 13 novembre in merito ai requisiti formativi necessari per il rilascio e la trasmissione all'INPS del certificato introduttivo.

Ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2, del D.Lgs. 62/2024 la presente delibera attesta che si intende soddisfatto con la realizzazione del dossier formativo di gruppo della FNOMCeO relativo al triennio 2023/2025 il requisito della *formazione effettuata, nell'ambito del programma "Educazione continua in medicina", in materia di classificazioni internazionali dell'Organizzazione mondiale della sanità, di promozione della salute, di accertamenti sanitari di base oppure di prestazioni assistenziali, ai fini dell'individuazione dei medici di cui al secondo periodo del comma 1.*

Pertanto i medici che hanno completato il suindicato dossier formativo sono abilitati a rilasciare e trasmettere all'INPS il certificato introduttivo di cui al suddetto art. 8.

In considerazione della rilevanza della materia si invitano gli Omceo territoriali a darne la massima diffusione.

Cordiali saluti

Il Presidente
Filippo Anelli



FILIPPO ANELLI
19.12.2024
10:33:02
GMT+01:00

All.to: Delibera CNFC n° 9 del 13 novembre 2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 - 00196 Roma - Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 - e-mail: ecm@fnomceo.it - C.F. 02340010582

Commissione nazionale per la formazione continua

DELIBERA N. 9/2024

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 16-ter che istituisce la Commissione nazionale per la formazione continua in medicina;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, recante il "*Riordino del sistema di Formazione continua in medicina*" (Rep. Atti n. 168/CSR);

VISTO l'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 5 novembre 2009, concernente "*Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Accredimento dei provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività realizzate all'estero, liberi professionisti*" (Rep. Atti n. 192/CSR), recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2010, registrato dalla Corte dei Conti l'11 agosto 2010;

VISTO l'Accordo stipulato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 19 aprile 2012, sul documento recante "*Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti*" (Rep. Atti n. 101/CSR);

VISTO l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 2 febbraio 2017 sul documento "*La formazione continua nel settore salute*" (Rep. Atti n. 14/CSR), il cui art. 8, comma 1, lettera i) precisa che alla Commissione nazionale spetta l'adozione dei provvedimenti previsti dalla vigente normativa;

VISTO il Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM, approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 25 ottobre 2018, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017;

VISTO il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, adottato con delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 25 ottobre 2018 e successivamente aggiornato dalla Commissione Nazionale per la formazione continua del 24 aprile 2024;

VISTO il Decreto legislativo n. 62 del 03/05/2024, recante "*Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato*";

VISTO, in particolare, l'art. 8, comma 1 del Decreto legislativo n. 62 del 03/05/2024, ove si stabilisce che "*Costituisce presupposto per l'avvio del procedimento valutativo di base la trasmissione telematica all'INPS di un certificato medico rilasciato dai medici in servizio presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i centri di diagnosi e cura delle malattie rare. Il certificato medico può essere rilasciato e trasmesso anche dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta, dagli specialisti ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale,*